



COMUNE DI SANGUINETTO
Provincia di Verona

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO
DELLE ATTIVITA' DI
"ACCONCIATORE" ED "ESTETISTA"**



**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'
DI "ACCONCIATORE" ED "ESTETISTA"**

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Esercizio dell'attività
- Art. 3 – Attività svolte presso l'abitazione
- Art. 4 – Attività complementari
- Art. 5 – Attività didattiche

CAPO II – SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

- Art. 6 – Dichiarazione di inizio attività
- Art. 7 – Subingressi e variazioni
- Art. 8 – Divieto di prosecuzione dell'attività
- Art. 9 – Sospensione dell'attività
- Art. 10 – Cessazione dell'attività

CAPO III – NORME IGIENICO SANITARIE

- Art. 11 – Accertamenti igienico-sanitari
- Art. 12 – Requisiti dei locali
- Art. 13 – Requisiti delle attrezzature e delle dotazioni tecniche
- Art. 14 – Norme igieniche per l'esercizio della attività

CAPO IV – ORARI E TARIFFE

- Art. 15 – Orari
- Art. 16 – Tariffe

CAPO V – CONTROLLI E SANZIONI

- Art. 17 – Controlli
- Art. 18 – Sanzioni

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 19 – Abrogazione di norme precedenti
- Art. 20 – Rinvio a norme di legge



COMUNE DI SANGUINETTO
Provincia di Verona

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'
DI "ACCONCIATORE" ED "ESTETISTA"**

**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

**ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Le attività di acconciatore e di estetista, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale e svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate in tutto il territorio comunale dalla Legge 14.02.1963 n. 161 e successive modificazioni, dalla Legge 17.08.2005 n. 174, dalla Legge 04.01.1990 n. 1, dalla L.R. 27.11.1991 n. 29 e successive modificazioni, dall'art. 10, comma 2, del D.L. 31.01.2007 n. 7, convertito in Legge 02.04.2007 n. 40 e dalle disposizioni del presente Regolamento.
2. L'attività di ACCONCIATORE comprende tutti i trattamenti e servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio ed il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare. Tale attività può comprendere anche prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.
3. L'attività di ESTETISTA comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione di apparecchi elettromeccanici per uso estetico e con l'applicazione di prodotti cosmetici.
4. Non sono soggette al presente Regolamento:
 - a) le attività della lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona ma soltanto la produzione di un bene commerciale;
 - b) le attività nelle quali si compiono atti propri delle professioni sanitarie previste dal testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni.
 - c) Attività di tatuatore e di piercing. Si definisce tatuaggio la colorazione permanente ottenuta con l'introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi, al fine di formare disegni o figure indelebili. Si definisce piercing l'inserimento cruento di anelli e metalli di diversa forma e fattura in varie zone del corpo. Dette attività sono soggette a denuncia preventiva di inizio attività a sensi della Legge n. 241/90. L'operatore dovrà dichiarare di essere in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi contenuti nella circolare 1 giugno 2001 n. 9 approvata dalla Giunta Regionale del Veneto con delibera 17.08.2001 n. 1245. L'attività di tatuatore o di piercing dovrà essere esercitata nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla Regione Veneto, integrate con quelle contenute nelle "linee guida" del Ministero della Sanità alle quali si rinvia.

**ART. 2
ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'**

1. Nel caso in cui le attività di acconciatore od estetista vengano svolte in alberghi, palestre, club, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani, istituti di estetista medica, negozi di profumeria e qualsiasi altro luogo analogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle leggi ed alle disposizioni del presente regolamento.
2. E' fatto divieto di esercitare l'attività in forma ambulante o di posteggio.



COMUNE DI SANGUINETTO
Provincia di Verona

3. Le suddette attività possono solo occasionalmente essere esercitate al domicilio del cliente dai titolari, soci, dipendenti o collaboratori di imprese autorizzate ad operare in sede fissa, in favore di persone inferme, con gravi difficoltà di deambulazione, o per particolari e straordinarie occasioni.

Art. 3

ATTIVITA' SVOLTE PRESSO L'ABITAZIONE

1. Le attività soggette al presente Regolamento possono essere svolte presso l'abitazione dell'esercente a condizione che i locali siano separati da quelli adibiti a civile abitazione, abbiano una idonea sala d'attesa, siano provviste di un esercizio igienico ad esclusivo uso del laboratorio, e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni previste dalla legge e dal presente Regolamento.
2. L'attività di estetista può essere svolta anche contestualmente all'attività di acconciatore, purché vengano rispettati i requisiti richiesti per entrambe le attività.
3. Sono fatte salve le autorizzazioni precedentemente rilasciate agli esercizi esistenti alla entrata in vigore del presente Regolamento ubicati nel centro storico.

Art. 4

ATTIVITA' COMPLEMENTARI

1. Alle imprese artigiane esercenti l'attività di acconciatore od estetista, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici o altri beni accessori inerenti ai trattamenti ed ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 114/1998 e successive modificazioni.
2. Per la vendita di altri prodotti del settore non alimentare il titolare dell'attività dovrà fare la comunicazione di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 114/98, previa individuazione e separazione, anche mediante elementi di arredo, di apposita area, nel rispetto dei regolamenti edilizi.

Art. 5

ATTIVITA' DIDATTICHE

1. Sono soggette al presente Regolamento e alla presentazione di dichiarazione iniziale, le attività esercitate ai fini didattici o esercitate temporaneamente ai fini promozionali.
2. Sono attività didattiche quelle consistenti nello svolgimento di corsi professionali da parte di un'impresa, diretti a fornire agli allievi adeguata conoscenza teorico-pratica sulle attività del presente Regolamento.
3. Sono attività promozionali quelle svolte temporaneamente, con l'intento di far conoscere alla clientela nuovi prodotti cosmetici a mezzo di dimostrazioni fatte in loco sulle persone. In tal caso la dichiarazione di inizio attività va presentata dalla Ditta titolare dell'esercizio commerciale, a condizione che si avvalga di una persona professionalmente qualificata. La Ditta potrà effettuare tale attività promozionale per un periodo complessivo, nell'arco dell'anno, non superiore ad un mese.
4. Lo svolgimento delle suddette attività è subordinato alle seguenti condizioni:
 - a) abilitazione professionale dei responsabili delle esercitazioni pratiche;
 - b) idoneità sanitaria dei locali ove vengono svolte le esercitazioni;
 - c) diretto controllo del personale qualificato qualora le esercitazioni siano effettuate da persone non abilitate alla professione;
5. In caso di manifestazioni come campionati, gare, dimostrazioni di moda e simili, non è richiesta alcuna dichiarazione di inizio attività di cui al presente Regolamento.



COMUNE DI SANGUINETTO
Provincia di Verona

CAPO II
SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

ART. 6
DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ

1. Chiunque intende esercitare, nel territorio del comune, le attività indicate nel precedente art. 1, o anche soltanto alcune di esse, deve presentare, almeno 30 gg prima di iniziare l'attività, apposita dichiarazione di inizio attività su apposito modulo predisposto dal competente ufficio Comunale che deve contenere tutti i dati richiesti per legge.
2. L'effettivo inizio dell'attività dovrà essere comunicato ai sensi dell'art. 19, comma 2, della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni.
3. Sono soggetti a denuncia di inizio attività, con le medesime modalità indicate ai commi precedenti, anche le variazioni che si intendono apportare ai locali già esistenti od al tipo di attività svolta all'interno degli stessi (acconciatore od estetista od entrambi).
4. Copia della denuncia di inizio attività presentata al Comune, corredata degli estremi di avvenuta presentazione, deve essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari o agenti della forza pubblica e di quelli preposti al controllo sanitario.

ART. 7
SUBINGRESSI E VARIAZIONI

1. Sono soggetti, altresì, alla dichiarazione di inizio attività, secondo le disposizioni dell'art. 19 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni:
 - a) il subingresso, senza modifiche o adeguamenti dei locali nella titolarità di un esercizio già autorizzato a svolgere l'attività di acconciatore;
 - b) le variazioni societarie di imprese già autorizzate o abilitate all'attività;
 - c) la variazione del responsabile tecnico di cui all'art. 3, comma 5, della Legge 17.08.2005 n. 174, in possesso dei requisiti professionali.
2. Le attività di cui al precedente comma hanno rilievo ed effetti, ai fini di quanto disciplinato e disposto dal presente regolamento, dalla data di presentazione della dichiarazione di inizio attività ai competenti uffici comunali.
3. In caso di subingresso per atto tra vivi o mortis causa, la dichiarazione è effettuata dal subentrante, che dovrà dichiarare che non sono intervenute modifiche o adeguamenti dei locali che necessitano di presentare la comunicazione ai sensi dell'articolo precedente.
4. Il subentrante già in possesso della qualificazione professionale alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio, può iniziare l'attività solo dopo aver dato comunicazione del trasferimento al Comune. Qualora, a decorrere dalla data predetta, non inizi l'attività entro il termine di 180 giorni, decade dal diritto di subentrare nell'attività del dante causa, salvo ritardi non imputabili all'interessato.
5. In caso di subingresso per affitto di azienda, l'estinzione o cessazione del contratto di affitto produce la reintestazione dell'attività in capo al cedente, che può iniziare l'attività solo dopo averne dato comunicazione al Comune e qualora sia in possesso dei requisiti professionali richiesti. Qualora non inizi l'attività entro il termine di 180 giorni, decade dal diritto di continuare nell'attività in oggetto, salvo ritardi non imputabili all'interessato.



COMUNE DI SANGUINETTO
Provincia di Verona

ART. 8
DIVIETO DI PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ

1. Il responsabile del settore, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti all'esercizio dell'attività – in particolare si fa espresso riferimento agli accertamenti previsti dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161 e dalla legge 17 agosto 2005, n. 174 – nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente articolo 6, comma 2, osservate le procedure di cui all'art. 19 comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 21 della Legge 11.02.2005 n. 15, adotta motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività entro sessanta giorni.
2. La sospensione dell'attività è parimenti disposta, con motivato provvedimento comunale notificato all'interessato, nel caso di sopravvenuta mancanza dei requisiti oggettivi o soggettivi necessari per lo svolgimento dell'attività, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività entro sessanta giorni.
3. Contro il provvedimento del Comune che disponga la sospensione o chiusura dell'attività è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione della decisione o da quella di piena conoscenza della stessa.

Art. 9
SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

1. La sospensione dell'attività per un periodo superiore ad un mese deve essere comunicata al Comune.

Art. 10
CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

1. La cessazione dell'attività deve essere comunicata al Comune entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

CAPO III
NORME IGIENICO SANITARIE

Art. 11
ACCERTAMENTI IGIENICO-SANITARI

1. L'accertamento dell'idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle apparecchiature, delle dotazioni tecniche e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene presentata la dichiarazione di inizio attività, inclusi i procedimenti tecnici usati in dette attività, nonché dell'idoneità sanitaria degli operatori addetti, spetta al Settore Igiene Pubblica dell'U.L.S.S. territorialmente competente.



COMUNE DI SANGUINETTO
Provincia di Verona

Art. 12
REQUISITI DEI LOCALI

1. Le attività di cui all'art. 1 del presente Regolamento devono essere svolte in locali appositi ed esclusivi.
2. I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente Regolamento devono corrispondere alle seguenti condizioni:
 - a) i locali di lavorazione ed attesa dovranno avere altezza minima non inferiore a m 2,70; gli accessori (ripostigli, magazzini, ecc.) potranno avere altezza di m 2,40
 - b) essere dotati di sufficiente aerazione e illuminazione naturale e diretta;
 - c) essere realizzati in conformità alle vigenti norme statali e regionali in materia di igiene, di prevenzione antincendio, di antinfortunistica sul lavoro;
 - d) essere dotati di impianti tecnologici, elettrici ed idro-termo-sanitario rispondenti alle prescrizioni di cui alla Legge 5 marzo 1990 n. 46;
 - e) avere i pavimenti e le pareti adiacenti alle zone di lavaggio rivestiti di materiale lavabile, impermeabile e resistente alle sostanze corrosive fino ad un'altezza di m 1,80;
 - f) essere dotati di lavandini con acqua corrente calda e fredda, di armadietti o ripiani per il deposito delle relative attrezzature e utensili;
 - g) essere dotati di adeguati servizi igienici per il pubblico e per gli addetti, con locale anti-bagno;
 - h) essere dotati di adeguati sistemi per lo smaltimento delle acque di rifiuto;
 - i) essere dotati di idonei recipienti per il contenimento e la raccolta dei rifiuti urbani, assimilabili agli urbani e/o speciali;
 - j) rispettare la normativa relativa al superamento delle barriere architettoniche;
 - k) gli esercizi di estetista, anche se abbinati all'esercizio di altre attività (acconciatori, rivendite di prodotti cosmetici, ecc.), dovranno disporre di locali appositi per le prestazioni specifiche di estetica e di un locale ricevimento-attesa per il pubblico, oltre che dei relativi servizi igienico-sanitari.

Art. 13
REQUISITI DELLE ATTREZZATURE E DELLE DOTAZIONI TECNICHE

1. Le attrezzature e le dotazioni tecniche utilizzate per l'esercizio delle attività di cui al presente Regolamento devono soddisfare i seguenti requisiti:
 - a) per i sedili provvisti di poggiatesta si deve provvedere, di volta in volta, alla sostituzione della carta o del telo da utilizzare una volta sola per ogni cliente, gli asciugamani e gli accappatoi, mentre nei gabinetti di estetica devono essere cambiate volta per volta le coperture dei lettini di lavoro;
 - b) la strumentazione dell'esercizio deve essere conservata e utilizzata in perfetto stato igienico; gli strumenti impiegati per le prestazioni dirette sul cliente (rasoi, pinze, forbici, spatole, spazzole, pennelli, ecc.) devono essere di volta in volta disinfettati con prolungate immersioni in soluzione antisettica e sterilizzati a mezzo di apparecchi dotati di certificazione di idoneità.
2. Il mobilio e l'arredamento dei locali deve essere tale da permettere una completa pulizia giornaliera ed una accurata disinfezione dei mobili e delle attrezzature di servizio.
3. Gli strumenti che possono venire a contatto con il sangue (rasoi, lamette, ecc.) devono essere monouso.

Art. 14
NORME IGIENICHE PER L'ESERCIZIO DELLA ATTIVITA'

1. Il titolare dell'attività assicura per sé e per i propri dipendenti l'idoneità sanitaria.
2. E' obbligatorio l'uso di guanti speciali per coloro che adoperano tinture o altro materiale velenoso di cui all'art. 7 del R.D. 30 ottobre 1924, n. 1938, e per coloro che maneggiano preparati a base di acido tioglicolico e tioglicolati per l'effettuazione di permanente "a freddo".
3. Il contenuto di acido di tioglicolico e dei prodotti usati negli esercizi deve essere conforme alle vigenti norme sull'uso dei cosmetici.



COMUNE DI SANGUINETTO
Provincia di Verona

4. I clienti sottoposti ai trattamenti di varia natura mediante impiego delle sostanze e dei prodotti sopra indicati dovranno essere preventivamente informati dall'operatore sulle possibili conseguenze (allergie cutanee, ecc.) derivanti dall'uso di dette sostanze e prodotti vari.

CAPO IV
ORARI E TARIFFE

Art. 15
ORARI

1. E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre in maniera ben visibile dall'esterno del negozio l'orario, che dovrà essere preventivamente comunicato e sarà vidimato dall'Amministrazione Comunale.
2. Le attività di acconciatore ed estetista sono soggette agli stessi criteri di determinazione degli orari e dei giorni di apertura/chiusura fissati con apposita Ordinanza sindacale per le attività di vendita al dettaglio.
3. E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario.

Art. 16
TARIFFE

1. Il titolare dell'autorizzazione deve esporre le tariffe in maniera ben visibile all'attenzione della clientela in prossimità della cassa dell'esercizio.

CAPO V
CONTROLLI E SANZIONI

Art. 17
CONTROLLI

1. Gli agenti incaricati alla vigilanza sulle attività previste del presente Regolamento sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali in cui si svolgono le attività suddette.

Art. 18
SANZIONI

1. Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o più requisiti o senza la presentazione della Dichiarazione di Inizio Attività, si applicano le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 5 della Legge 17.08.2005 n. 174, nonché la chiusura dell'esercizio.
2. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza i requisiti professionali o senza aver presentato la Dichiarazione di Inizio Attività, si applicano le sanzioni pecuniarie ed amministrative previste dall'art. 12 della Legge 04 gennaio 1990 n. 1, nonché la chiusura dell'esercizio.
3. In tutti gli altri casi, per violazioni alle norme del presente regolamento, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie nella misura di cui all'art. 7 bis del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267.



COMUNE DI SANGUINETTO
Provincia di Verona

4. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione delle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del Capo 1° della Legge 24 novembre 1981 n. 689.
5. Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, in rapporto alla gravità e/o recidiva della violazione accertata, può essere disposta la chiusura temporanea dell'esercizio da un minimo di 7 ad un massimo di 90 giorni.
6. Il trasgressore ha comunque sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19
ABROGAZIONE DI NORME PRECEDENTI

1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali riguardanti le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna ed estetista.

Art. 20
RINVIO A NORME DI LEGGE

1. Per quanto non disposto nel presente regolamento si rinvia alle specifiche disposizioni di legge.
2. Si rinvia a quanto stabilito dalla specifica normativa statale e/o regionale anche nel caso di successive e sopravvenute variazioni legislative o regolamentari.

Il presente Regolamento è stato approvato con deliberazione C.C. n. 54 del 26.11.2007, esecutiva ai sensi di legge, e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per giorni 15 consecutivi dal 18.12.2007, senza opposizioni, e ripubblicato per 15 giorni consecutivi dal 11.01.2008 al 29.01.2008, senza opposizioni.

Sanguinetto, lì 30.01.2008

Il Responsabile del Settore Amministrativo
F.to Dr. Nicola Tomezzoli